

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA L. N. 145/2018 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI LAGOSANTO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI COMACCHIO.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di novembre, tra i signori:

- Avv. Pierluigi Negri, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Comacchio (provincia di Ferrara), Piazza Folegatti, n. 15, partita iva n. 00342190386 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- Cristian Bertarelli, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Lagosanto (provincia di Ferrara), Piazza I° maggio n. 1 partita iva n. 00370530388 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

TRA I COMUNI DI

Comacchio, rappresentato da Avv. Pierluigi Negri, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;

e

Lagosanto, rappresentato da Cristian Bertarelli, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 124 della L. n. 145/2018 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";
- nel parere Aran (RAL_1811) si puntualizza che, qualora stipuli una convenzione con un altro comune per l'utilizzo di un dipendente a tempo parziale, l'ente utilizzatore potrà conferire allo stesso anche un incarico di posizione organizzativa secondo la disciplina prevista dall'art. 14, commi 4 e 5, del citato CCNL del 22.1.2004;
- il Comune di Lagosanto ha chiesto la possibilità di utilizzare presso la propria sede per 18 ore settimanali il dipendente del Comune di Comacchio arch. Sara Morandi;
- l'arch. Morandi Sara, dipendente del Comune di Comacchio ha manifestato per vie brevi il

proprio consenso all'assegnazione temporanea per 18 ore alla settimana al Comune di Lagosanto;

- con delibera n. ____ del _____ della Giunta Comunale di Lagosanto si è disposto di volersi avvalere dell'utilizzo temporaneo, a tempo parziale, dell'Arch. Sara Morandi dipendente del Comune di Comacchio, in applicazione della normativa di cui all'art. 1 comma 124 della L. n. 145/2018, approvando, nel contempo, anche il presente schema di convenzione;
- con delibera di G. C. n. ____ del _____ il Comune di Comacchio ha assentito all'utilizzo a tempo parziale e determinato, presso il comune di Lagosanto, della suddetta dipendente;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea presso il Comune di Lagosanto, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 comma 124 della L. n. 145/2018, del dipendente del Comune di Comacchio, in servizio, a tempo indeterminato part-time 83,33% (30 ore settimanali), Arch.Sara Morandi, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, posizione economica D1;

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

L'Arch. Sara Morandi è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, per 18 ore alla settimana, al Comune di Lagosanto, per il periodo dal **16.11.2020** al **15.03.2021**, salvo proroga o modifiche concordate. L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del comune utilizzatore e previo assenso dell'ente di appartenenza. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale. In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro un mese dalla data di adozione della deliberazione di recesso.

ART 4 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

La dipendente Morandi Sara presterà servizio al Comune di Lagosanto per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali, in giornate da definirsi, con orario dalle 8,00 alle 14,00 e per il periodo dal 16.11.2020 al 15.03.2021, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo.

ART. 5 – ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Alla dipendente in questione potrà essere assegnata dal Comune di Lagosanto la posizione organizzativa con totali oneri e spese a proprio carico. Nell'ambito della rispettiva autonomia, gli Enti utilizzatori potranno prevedere forme di incentivazione a favore del personale utilizzato con le modalità previste dalla contrattazione.

ART. 6 – RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Comacchio a cui compete la

gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Comacchio corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto della presente. Il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno poi rimborsati dal Comune di Lagosanto al Comune di Comacchio.

Il rimborso avverrà, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune di Comacchio secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio Gestione del Personale in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

ARTICOLO 7 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'ENTE UTILIZZATORE

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, nel rispetto di quanto dispone l'art. 14, comma 6, del CCNL del 22 gennaio 2004, il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l'ente di utilizzazione, nei limiti previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14 settembre 2000, se si avvalgono dei propri mezzi di trasporto.

Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in auto, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio, nei limiti previsti dal vigente regolamento del Comune di Lagosanto in materia di rimborsi spese di missione dei dipendenti.

Si esclude ogni forma di ulteriore compenso o diaria come rimborso spesa.

Tali oneri, previa richiesta ed eventuale esibizione della necessaria documentazione giustificativa, se necessaria, sono posti a carico dell'ente utilizzatore.

ART. 8 - FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Lagosanto saranno comunicate al Servizio del personale del Comune di Comacchio.

La dipendente dovrà usufruire delle ferie negli Enti proporzionalmente alla percentuale di utilizzo degli stessi.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Comacchio che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Lagosanto.

ART. 9 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso, a mezzo Pec, pari a 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali

vigenti in materia di personale.

Il presente atto viene letto e sottoscritto digitalmente in segno di accettazione.

Per il Comune di Comacchio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 52/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma digitale

Per il Comune di Lagosanto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 52/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma digitale